

## Novità fiscali dell'1 febbraio 2008: contribuenti minimi incentivati alla scelta del neo regime; rimborso di ritenute operate in eccesso dal sostituto d'imposta

Pubblicato il 1 febbraio 2008

---

### **Indice:**

- 1) Rimborso di ritenute operate in eccesso dal sostituto d'imposta**
- 2) Disciplina delle società non operative e liquidazione Iva di gruppo**
- 3) Società di Investimento Immobiliare Quotate: Circolare dell'Agenzia delle Entrate**
- 4) Operazioni compiute dai consorzi per lo sviluppo industriale**
- 5) Lettere dell'Agenzia ai contribuenti minimi per incentivarne la scelta del regime**
- 6) Decreto di omologazione Concordato Preventivo: Regime fiscale**

## **1) Rimborso di ritenute operate in eccesso dal sostituto d'imposta in presenza di dichiarazione non presentata a seguito di esonero: E' possibile in virtù dell'art. 38, D.P.R. n. 602/73**

Per ottenere il rimborso delle maggiori ritenute effettuate dai sostituti, anche in presenza di più modelli CUD, i contribuenti possono presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, allegando all'istanza una copia della documentazione e un prospetto riepilogativo dei calcoli.

E' questa la tesi del contribuente, sostanzialmente, accolta dall'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 25/E del 30/1/2008.

A seguito di istanza di interpello, un soggetto, in qualità di presidente di un CAAF, ha fatto presente che, nel corso del 2007, in sede di predisposizione del modello Unico, è emerso che alcuni contribuenti non avevano presentato nell'anno precedente la dichiarazione dei redditi. Essendo, infatti, l'imposta corrispondente al reddito complessivo non superiore a 10,33 euro, detti contribuenti non erano tenuti a presentare la dichiarazione.

Peraltro, è pure emerso che alcuni sostituti d'imposta hanno operato ritenute maggiori del dovuto, non avendo tenuto conto delle corrette deduzioni spettanti ai sostituiti per la progressività dell'imposizione e per i carichi familiari.

Ad avviso dell'istante, le maggiori somme trattenute dai sostituti sarebbero comunque recuperabili dai contribuenti anche in difetto di presentazione della dichiarazione, peraltro legittimata dalla suesposta causa di esenzione (imposta non superiore a 10,33 euro).

Dal canto suo, l'Agenzia delle Entrate, ha rilevato che, il comportamento dei contribuenti di cui alla suddetta istanza di interpello, i quali, avendo un'imposta lorda, diminuita delle ritenute, non superiore a 10,33 euro, nel 2006 non hanno presentato la dichiarazione, è stato conforme alla normativa ed alla prassi di cui sopra.

Per cui, riguardo le modalità di recupero delle predette ritenute operate in eccesso rispetto al dovuto, ha ritenuto applicabile l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare **istanza di rimborso** all'ufficio locale

dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente in cui è stato eseguito il versamento.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione 30/1/2008, n. 25/E)**

## **2) Disciplina delle società non operative e liquidazione Iva di gruppo**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le limitazioni all'utilizzo dei crediti Iva delle società di comodo valgono anche per i crediti trasferiti alla controllante nell'ambito della liquidazione di gruppo.

Pertanto, i crediti delle società non operative non sono validi per compensare debiti di altre società del gruppo.

Il trasferimento del credito IVA e la sua successiva compensazione con l'imposta dovuta dalle altre società del gruppo rappresenta una fattispecie sostanzialmente assimilabile ad una richiesta di rimborso o all'utilizzo in compensazione, esplicitamente **vietati** dal comma 4 dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Ciò al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento fiscale sulla gestione del credito IVA in funzione dell'appartenenza o meno della società non operativa ad un gruppo di imprese inteso ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 633/73.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione 30/1/2008, n. 26/E)**

### **3) Società di Investimento Immobiliare Quotate: Circolare dell’Agenzia delle Entrate**

L’Agenzia delle Entrate, il 31/01/2008, alle ore 19,30, ha inserito nel proprio Sito, l’annuncio di una circolare (n. 8 del 31/01/2008) sulla disciplina delle SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate) – articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tuttavia, a quella ora non era accessibile alla lettura.

Per cui si rinvia la relativa sintesi, al nostro articolo sulle novità fiscali del giorno successivo).

### **4) Operazioni compiute dai consorzi per lo sviluppo industriale**

In applicazione delle agevolazioni previste dagli artt. 23 e 24 del DPR n. 601/73, in favore dei

consorzi per lo sviluppo industriale, è legittima la richiesta presentata dal consorzio per ottenere il rimborso delle imposte versate per la registrazione dei contratti di locazione di immobili.

Per tale finalità, i predetti immobili sono stati concessi in locazione con l’opzione per l’imposizione IVA ed effettuando la registrazione dei relativi contratti ai sensi dell’art. 35, del

D.L. 4/7/2006 n. 223.

Per cui, nel caso di specie, vale la previsione normativa che consente di applicare l'imposta sostitutiva che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e contratti relativi allo svolgimento della attività del consorzio.

In conclusione, è apparsa legittima all'Agenzia delle Entrate la richiesta avanzata dal consorzio finalizzata ad ottenere il rimborso delle imposte versate per la registrazione dei contratti di locazione.

Tuttavia, tale rimborso viene subordinato al versamento dell'imposta sostitutiva da parte del consorzio.

L'art. 23, comma 1, del DPR n. 601/73, dispone che la Cassa per il Mezzogiorno corrisponde allo Stato un'imposta sostitutiva, che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e contratti relativi allo svolgimento della sua attività.

L'imposta sostitutiva tiene anche luogo delle stesse imposte afferenti le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere anche dagli **enti locali** e dai loro consorzi.

Inoltre, l'art. 24, DPR n. 601 del 1973, stabilisce che ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui al T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con DPR n. 1523/1967, sono applicate le medesime agevolazioni.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione 31/1/2008, n. 27/E)**

## **5) Lettere dell’Agenzia ai contribuenti minimi per incentivarne la scelta del regime**

L’Agenzia, attraverso l’invio di 500.000 lettere, intende sensibilizzare i contribuenti interessati alla novità agevolativa, fornire le prime indicazioni essenziali con il depliant allegato e permettere di verificare, attraverso il test disponibile nel sito, se effettivamente possono utilizzare il nuovo regime semplificato. A tal proposito l’Agenzia oltre a garantire la massima informazione a chi si reca presso gli uffici (è possibile prenotare l’appuntamento per evitare attese agli sportelli), ha attivato un servizio di posta elettronica accessibile tramite il sito – [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) – che consente ai contribuenti di ricevere chiarimenti e aggiornamenti. Sarà possibile anche prenotare una richiamata, scegliendo giorno e ora, ai centri di assistenza multicanale. Gli operatori dell’Agenzia rispondono al numero 848.800.444, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. E’ possibile anche contattare i Cam (Centro di assistenza multimediale) con il telefonino al numero 199.148.398.

*Su alcune questioni interpretative si è soffermato il direttore Normativa e contenzioso, Vincenzo Busa. “L’emissione di fattura con addebito Iva da parte di contribuenti minimi a cui non segue la liquidazione dell’imposta o l’esercizio del diritto alla detrazione – ha spiegato – non può essere considerata una manifestazione della volontà di non avvalersi del regime dei minimi. Perciò i contribuenti che nella prima fase dell’anno hanno emesso fattura con addebito Iva e vogliono applicare il regime semplificato, avendone naturalmente i requisiti, potranno farlo effettuando comunque le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito Iva”. Busa ha anche spiegato che la tenuta dei registri Iva “non si configura come un*

*comportamento concludente verso la scelta del regime ordinario. E ciò – ha sottolineato – perchè, in assenza di obblighi fiscali, i registri possono essere tenuti per semplici ragioni amministrative”. Relativamente al limite di 15mila euro per acquisto di beni strumentali ha chiarito che quelli “utilizzati parzialmente nell’attività d’impresa vengono assunti con il valore del 50% del corrispettivo, mentre i canoni di locazione concorrono alla definizione del tetto”.*

**(Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 31/01/2008)**

## **6) Decreto di omologazione Concordato Preventivo: Regime fiscale**

Nel procedimento di concordato preventivo, il decreto di omologa (e non i precedenti rapporti obbligatori tra l'imprenditore ed i creditori) dà luogo a una nuova situazione soggettiva attiva di natura patrimoniale, che comporta l'applicazione dell'**imposta di registro** nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, lettera b) del TUR.

Naturalmente, in base al principio di alternatività IVA/Registro, di cui all'art. 40 del TUR, è dovuta l'**imposta di registro** nella misura fissa relativamente alle disposizioni del provvedimento concernenti il pagamento di corrispettivi per cessioni di beni o prestazioni di servizi rientranti nell'ambito di applicazione IVA.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione 31/1/2008, n. 28/E)**

---

**Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**